



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

P. UN. 22-1/2023

Il Giudice designato, dott. Andrea Bonetti,

nel procedimento unitario portante il n. 22-1/2023 promosso da:

██████████ nato a Oristano ██████████

██████████ elettivamente domiciliato in Cagliari (CA), nella via Funtanaziu n. 45, presso lo Studio della Dott.ssa Roberta Manca (la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata roberta.manca@legalmail.it), svolge la funzione di gestore della crisi l'avv. Maria Dina Tore, con studio in Oristano, Via F. Brunelleschi 31, pec: avvmariadinatore@cnfpec.it

letto l'art. 70 C.C.I., ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20/11/2023, ██████████ ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità.

E' peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in

ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti la casa di abitazione del ricorrente è sita in Oristano, comune nel quale risulta altresì lo svolgimento dell'attività lavorativa e la tenuta dei conti personali.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di “*consumatore*”, ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

L'elenco dei creditori e l'esposizione delle cause dell'indebitamento rendono evidente la circostanza che la massa passiva da ristrutturare riguarda esclusivamente rapporti estranei ad attività libero professionali o imprenditoriali.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza, del tutto assenti nella soluzione alternativa della crisi delle imprese fallibili, e la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori.

Nel caso in esame la produzione in atti delle visure ipocatastali, dei registri mobiliari (PRA), nonché dei estratti conto relativi all'ultimo triennio non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore. Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Nel caso in esame infatti la relazione del gestore della crisi, nell'espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito inferiore all'unità).

██████████ infatti, vede la sua retribuzione decurtata dalla esistenza di obbligazioni, meglio descritte e documentate in atti, ad adempimento rateale, sicché il reddito netto mensile, al netto delle citate decurtazioni, risulta di circa 300,00 € mensili.

Il nucleo familiare risulta composto, oltre che dal ricorrente, dal coniuge, non percettore di reddito né di altre provvidenze non godendo ella più del trattamento di disoccupazione NASpI, dalla figlia ██████████ titolare di impresa individuale dal reddito negativo, dalla nipote nata nel 2012 e dalla suocera ormai anziana in, ogni caso, economicamente autonoma (nata il 27.10.1926).

Le spese necessarie per la vita personale e familiare sono state stimate in € 1.350,00 mensili.

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente.

Occorre poi procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione "*dei tempi e delle modalità*" della ristrutturazione.

Nel caso di specie è allegato alla domanda un piano nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio. In particolare si prevede:

- la conservazione dell'unica proprietà immobiliare sottoposta ad ipoteca nonché dell'autovettura;
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili compreso il compenso spettante al gestore della crisi;
- la soddisfazione dell'unico creditore ipotecario (Intesa San Paolo S.p.a.) nella percentuale del 100 % mediante la prosecuzione del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere;
- la soddisfazione dei creditori chirografari nella seguente misura 10 %.

Ciò posto, non si ravvisano allo stato ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori prelatizi.

Per quanto riguarda i creditori chirografari, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dal combinato disposto degli artt. 69 co. 2 e 70 co. 9 C.C.I.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 C.C.I.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da [REDACTED].

La ricorrente ha chiesto disporsi le seguenti misure protettive: a) sospensione del contratto di finanziamento con cessione in corso con Agos Ducato s.p.a. in data 30.7.2020; b) il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore. L'art. 70 C.C.I. detta al comma quattro una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni degli artt. 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che alle disposizioni del titolo III le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV.

In particolare, ferma la competenza monocratica, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati. La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del subprocedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70 co. 5 C.C.I.).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere *ex novo* azioni esecutive e cautelari. Inoltre, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall'art. 12 bis l. 3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Nel caso di specie deve dunque ritenersi ammissibile non solo la richiesta di disporre il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore, ma anche la domanda sospensione degli effetti delle clausole “*autoliquidanti*” dei contratti di finanziamento. Nel dettaglio, le trattenute sulla busta paga della ricorrente determinano l’effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*. Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell’omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell’inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l’estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l’inefficacia temporanea, fino all’esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento. Perché l’effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall’ente ceduto su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l’esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa.

Quanto ai presupposti per l’accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l’ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il “*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza*” (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero “*ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*” (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nella fattispecie in esame, tanto la conservazione al debitore dell’immobile, la cui aggiudicazione a terzi ed eventuale liberazione da parte del giudice dell’esecuzione comporterebbe maggiori oneri per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, quanto la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento, favoriscono l’attuazione della proposta e del piano nell’interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell’integrità patrimoniale.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata *ex lege* fino alla conclusione del procedimento. Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da [REDACTED] l'udienza del 2/2/2024 ore 12:30.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Oristano **epurati dai dati personali identificativi del debitore o del nucleo familiare e da dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare** e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo *pec* indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio: a) sospensione del contratto di finanziamento con cessione in corso con Agos Ducato s.p.a. in data 30.7.2020; b) il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore.

Dispone come in parte motiva per l'attuazione della misura a), mandando al gestore della crisi di notificare il presente provvedimento all'ente erogante ceduto e di aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi.

Oristano, 30.11.23

Il Giudice

Dott. Andrea Bonetti